TESTO UNICO LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 74

D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali e' ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti. Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilita', quanto per le operazioni elettorali. Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Se il Consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne e' investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio. Il Sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Versione in vigore dal 21 aprile 1951, non più in vigore dal 28 marzo 1956 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-composizione-e-la-elezione-degli-organi-delle/art-74-d-l-l-7-gennaio-1946-n-1-art-54-comma-1-2-3-4-e-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it